

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



Ordinanza sul personale federale (OPers)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2001¹ sul personale federale è modificata come segue:

Art. 88f cpv. 1–1^{quater}

¹ Gli impiegati che vanno in pensione prima di raggiungere l'età di pensionamento di cui all'articolo 21 LAVS² possono percepire una rendita transitoria.

^{1bis} Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l'impiegato:

- a. chiede il pensionamento parziale o integrale;
- b. ha compiuto 62 anni;
- c. nel periodo che precede immediatamente il pensionamento è stato impiegato per almeno cinque anni presso datori di lavoro ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere f o g LPers oppure nelle unità amministrative ai sensi dell'articolo 1;
- d. ha esercitato una funzione che per almeno cinque anni ha comportato un persistente elevato grado di affaticamento fisico o psichico; e
- e. chiede il versamento di una rendita transitoria intera o di una mezza rendita transitoria.

^{1ter} Un persistente elevato grado di affaticamento fisico o psichico secondo il capoverso 1^{bis} lettera d si presenta nei seguenti casi:

- a. attività in presenza di agenti fisici, chimici o biologici che possono rappresentare un pericolo per la salute;

¹ RS 172.220.111.3

² RS 831.10

- b. attività esercitate in condizioni di lavoro difficili, segnatamente in condizioni di temperature estreme, in condizioni climatiche rigide o di scarsa illuminazione;
- c. attività che richiedono un pesante sforzo dell'apparato locomotore;
- d. attività con un elevato rischio d'infortunio;
- e. attività molto ripetitive, monotone o a pesante carico emotivo che possono provocare forte stress psichico;
- f. attività con orari di lavoro vincolanti come impieghi nel quadro di piani di servizio fissi (art. 10b) o il lavoro notturno.

¹quater Il DFF determina, d'intesa con i dipartimenti, le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria.

Art. 116h Disposizione transitoria della modifica del ... 2017

La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria degli impiegati che hanno compiuto il 60° anno d'età al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... 2017 e che beneficeranno a titolo volontario del pensionamento anticipato parziale o integrale è retta dal diritto anteriore.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla seguente versione:

Allegato 1
(art. 88f cpv. 5)

Partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria

Età di pensionamento	Piano standard (classi di stipendio)			Piano per quadri (classi di stipendio)
	1-11	12-17	18-23	24-38
62	65 %	60 %	45 %	40 %
63	70 %	65 %	50 %	45 %
64	75 %	70 %	55 %	50 %

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr